



Paternò



Ragalna

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "PATERNO' - RAGALNA"

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Paternò n° ___ del _____

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ragalna n° ___ del _____

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

ART. 4 - Statuto e Regolamenti

ART. 5 - Durata e scioglimento dell'unione

ART. 6 - Adesione di nuovi comuni - Recesso dall'unione

ART. 7 - Funzioni e compiti dell'unione

ART. 8 - Funzioni dell'unione conferite dai comuni

ART. 9 - Modalità di attribuzione delle competenze all'unione

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 10 - Gli Organi di governo

IL CONSIGLIO

ART. 11 - Competenze del Consiglio

ART. 12 - Composizione elezione e durata del Consiglio

ART. 13 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza

ART. 15 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 16 - Disciplina delle sedute

ART. 17 - Votazioni

LA GIUNTA

ART. 18 - Composizione

ART. 19 - Competenze

IL PRESIDENTE

ART. 20 - Il Presidente

ART. 21 - Competenze

ART. 22 - Il Vicepresidente

ART. 23 - Criterio di rotazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Unione

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 - Rapporti tra Organi di governo e Struttura

ART. 25 - Principi generali di organizzazione

ART. 26 - Principi generali di Gestione

ART. 27 - Principi in materia di personale

ART. 28 - Principi di collaborazione

ART. 29 - Segretario

ART. 30 - Responsabili dei settori e dei servizi

ART. 31 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32 - Finanze dell'Unione

ART. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione

ART. 34 - Gestione finanziaria

ART. 35 - Principi generali di controllo interno

ART. 36 - Organo di Revisione contabile

ART. 37 - Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 38 - Principi generali

ART. 39 - Informazione e trasparenza

ART. 40 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

ART. 41 - Accesso ai documenti amministrativi

ART. 42 - Accesso civico

ART. 43 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 44 - Istanze e proposte

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - Atti regolamentari

ART. 46 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

STATUTO UNIONE DEI COMUNI “PATERNO’-RAGALNA”

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL’UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dall’art. 32 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, in seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali e in attuazione del Programma Regionale FESR SICILIA 2021-2027, è costituita l’Unione denominata “**Paternò-Ragalna**” tra i Comuni di Paternò e Ragalna.
- 2) L’Unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. L’Unione dei Comuni “**Paternò-Ragalna**”, in seguito chiamato Unione, è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L’Unione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
- 3) L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.
- 4) L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L’Unione ha sede legale presso il Comune di Paternò.
- 6) La sede del Consiglio dell’Unione è presso il Comune di Ragalna.
- 7) Gli organi dell’Unione, su disposizione del Presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.
- 8) Nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.
- 9) L’Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome “Unione dei Comuni **Paternò-Ragalna**” e con lo stemma e il gonfalone dell’Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione.
- 10) L’utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 11) L’Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 FINALITÀ

- 1) L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L’Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
- 2) E’ compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di funzioni e servizi pubblici, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
- 3) L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) In particolare, in sede di prima attivazione, l’Unione realizza una disciplina comune e una aggregazione territoriale per l’attuazione territoriale della politica unitaria di coesione

2021/2027 della Regione Siciliana; quale Autorità Territoriale, l'Unione elabora ed adotta la Strategia di sviluppo dell'Area, sulla base del documento *di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027*.

ART. 3 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
- 2) In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Comuni ed Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
- 3) L'Unione inoltre, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, favorisce e promuove intese ed accordi con le Unioni limitrofe e con gli altri Enti pubblici, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

ART. 4 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D. Lgs 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto, su proposta del Consiglio dell'Unione, previa conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, con le maggioranze di cui al comma precedente, sono approvate da questi ultimi con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 5 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;

- 3) Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima del 01/01/2033, tenuto conto della durata della nuova Strategia dell'Area in relazione alla programmazione regionale FESR 2021- 2027.
- 4) In caso di scioglimento dell'Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente. La proposta di piano di liquidazione formulata dal commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata dei 2/3 e ratificata dai Consigli Comunali aderenti.
- 5) A seguito della delibera di scioglimento e della approvazione del piano di liquidazione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ARTICOLO 6

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) È fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, il recesso unilaterale è consentito non prima del 01/01/2033 e deve essere deliberato entro il mese di giugno dell'anno precedente. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del comune che ha receduto. Laddove l'Unione resti composta da soli due comuni, la delibera di recesso unilaterale determina lo scioglimento della stessa.
- 5) il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che ha receduto.
- 6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 5. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
- 9) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore in alternativa al presidente pro tempore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata dei 2/3 e ratificata dai Consigli Comunali aderenti.. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.
- 10) In caso di recesso l'Unione resta titolare delle funzioni delegate dalla Regione e per eventuali funzioni a gestione associata obbligatoria il Comune recedente stipula apposita convenzione con l'Unione.

ART. 7
FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
- a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

A tal fine, il territorio dell'Unione può costituire "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del T.U.E.L e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
- a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b. migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
 - c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
 - d. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - e. definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - f. favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - g. rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Sicilia o dalla Città Metropolitana o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
- f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
- g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
- h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, metropolitano e dei Comuni aderenti.

- 3) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante anche la progressiva armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 4) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
- 5) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
- 6) L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, può assumere anche il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione, assume direttamente ed esclusivamente la responsabilità propria dell'AdG. In particolare, può assumere:
 - a. la totalità dei compiti dell'AdG, sotto la responsabilità di detta Autorità;
 - b. le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
 - c. le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

ART. 8

FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'articolo 9, sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 5) In sede di prima applicazione, l'Unione svolge le funzioni e i servizi conferiti, per l'esercizio in forma associata per tutti i Comuni aderenti, di Autorità Territoriale, nell'ambito del Programma Regionale FESR SICILIA 2021-2027, con i poteri, i compiti e le obbligazioni derivanti dalla normativa di riferimento. L'elenco, non esaustivo di dette funzioni e servizi conferiti, è il seguente:
 - I- Ufficio Comune, per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con le strategie d'area, nell'ambito delle seguenti azioni:
 - a) Trasformazione digitale della PA e attuazione dell'Agenda digitale siciliana
 - b) Promozione dell'imprenditorialità (sostegno alla nascita di nuove PMI);
 - c) Promozione di nuovi investimenti per la competitività;
 - d) Interventi finalizzati all'eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia (edifici e strutture pubbliche);
 - e) Riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica;
 - f) Installazione di impianti per la valorizzazione energetica di biomasse della frazione-organica da RSU;
 - g) Favorire la nascita di Comunità Energetiche;
 - h) Contrasto al dissesto idrogeologico;
 - i) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e periurbano;
 - j) Interventi per la mitigazione del rischio sismico;
 - k) Rinnovo e ammodernamento infrastrutture per la gestione delle emergenze;
 - l) Infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione;

- m) Interventi per preservare le biodiversità e le aree di pregio naturalistico;
 - n) Interventi sul sistema ferroviario regionale;
 - o) Digitalizzazione dei servizi (Intelligent Transport System);
 - p) Mobilità alternativa, dolce e sostenibile sul territorio;
 - q) Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa;
 - r) Rivitalizzazione dei luoghi della cultura ed altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali;
 - s) Promozione del turismo esperienziale e responsabile.
 - t) Ufficio stampa e comunicazione istituzionale.
- Il conferimento delle predette funzioni e dei servizi decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i Comuni individuano le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire per il loro svolgimento con le modalità di cui all'art, 9
- 6) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

ART. 9 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, approvata con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto, con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese e delle entrate;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
 - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, può essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 10
GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "*prorogatio*" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal TUEL, laddove compatibili.
- 9) Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III - Capo IV del Testo Unico
- 10) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

ART. 11
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
- 2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'unione e da essa gestiti. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del TUEL.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

- 4) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

ART. 12
COMPOSIZIONE ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

- 1) Come stabilito dal comma 3 dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i., il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
- 2) Il Consiglio dell'Unione è composto da sei consiglieri in rappresentanza del Comune di Paternò e da quattro consiglieri in rappresentanza del Comune di Ragalna nel rispetto, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, del principio della parità di accesso del genere meno rappresentato. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i cinque consiglieri di competenza del Comune di Paternò e i tre consiglieri di competenza del Comune di Ragalna con il sistema del voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione.
- 3) Ciascun Consiglio comunale dei Comuni partecipanti elegge al proprio interno tra i propri componenti i propri rappresentanti di maggioranza e minoranza, a scrutinio segreto e con il sistema del voto limitato, per cui ciascun Consigliere può esprimere un'unica preferenza.
- 4) La nomina dei Consiglieri è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione; successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale, dopo le elezioni, o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
- 5) I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
- 6) Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.
- 7) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui ai comma precedenti, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Unione è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 8) Il Presidente dell'Unione convoca e presiede il Consiglio dell'Unione e assicura ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 9) Le sedute del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto in cui è prevista una maggioranza più elevata. Per l'approvazione della Strategia Territoriale di sviluppo dell'Area, a valere sul PR FESR 2021-2027, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.
- 10) La prima seduta del Consiglio, dopo la costituzione dell'Unione, è convocata entro il termine di venti giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte di tutti i Comuni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.
- 11) La convocazione della prima seduta del Consiglio, nel caso di rinnovo contemporaneo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni.
- 12) Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e, qualora ne

facciano richiesta motivata almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, entro venti giorni dalla medesima, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

- 13) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o dal Commissario
- 14) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 13 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 3) Sono attribuite ai Consiglieri dell'Unione gli stessi diritti e doveri fissati dalla legge per i Consiglieri Comunali.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio medesimo.
- 2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative.
- 3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 4) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.
- 2) Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 16 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. La mancanza del numero legale per la validità della seduta, all'inizio o durante il corso della stessa, comporta la sospensione per un'ora e la prosecuzione a quorum ridotto ad 2/5 dei componenti.

- 2) Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal Regolamento.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 17 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione ma non vengono computati tra i consiglieri votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.

LA GIUNTA

ART. 18 COMPOSIZIONE

- 1) Il numero dei componenti la Giunta non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. L'Unione appartiene alla fascia demografica superiore a 30000 abitanti per cui la giunta è formata al massimo da 7 assessori, compreso il vice presidente, più il Presidente.
- 2) La Giunta è composta dai due sindaci dei Comuni associati, membri di diritto, e da un componente della Giunta Municipale per ciascun Comune, appositamente designati dai Sindaci con propria determinazione, che assumono la carica all'atto della nomina e la conservano per tutta la durata del loro mandato, salvo cessazione anticipata. Il numero dei componenti la Giunta dell'unione è uguale per ciascuno dei due comuni.
- 3) Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. I componenti designati della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni. I rispettivi Sindaci provvedono alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio. Nel caso di dimissioni o cessazione di un Sindaco questi è sostituito dal Vicesindaco, sino alla nomina del Commissario che sostituisce il Sindaco cessato.
- 4) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
- 5) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza della Giunta. Sino all'insediamento del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
- 6) La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni.
- 7) Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
- 8) Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario dell'Unione.
- 9) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

- 10) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 19 COMPETENZE

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.

IL PRESIDENTE

ART. 20 IL PRESIDENTE

- 1) La Presidenza dell'Unione, per una durata pari a trenta mesi, compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati, i quali rivestiranno la carica di Vice Presidente prima della loro nomina. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica di Sindaco, per fine mandato o altra causa, la durata del suo incarico si riduce automaticamente e non determina nessun effetto compensativo della rotazione anticipata, pertanto, per il medesimo automatismo, assumerà la carica di Presidente dell'Unione il Sindaco che ha svolto il ruolo di Vice Presidente, anticipando conseguentemente il proprio turno di rotazione. L'avvio e la disciplina del criterio di rotazione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione è regolato dall'articolo 23 del presente Statuto. Il Presidente e il Vice Presidente uscenti restano in carica nel pieno esercizio delle loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
- 2) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge.
- 3) Il Presidente, quale organo Responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 4) Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
- 5) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta.
- 6) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 7) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni membri.

ART. 21
COMPETENZA

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
- 2) Il Presidente, quale organo Responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3) In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
- 4) Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento. In caso di impedimento del Vice, lo stesso è sostituito dall'assessore più anziano di età.

ART. 22
IL VICE PRESIDENTE

- 1) La Vicepresidenza dell'Unione compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati, tenendo conto della rotazione per la carica di Presidente, come regolato dall'articolo 23 del presente Statuto, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono assunte dall'Assessore più anziano di età.
- 2) Il mandato del Vice Presidente scade unitamente a quello del Presidente pro-tempore dell'Unione.

ART. 23
CRITERIO DI ROTAZIONE DELLE CARICHE DI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione dei Comuni "Paternò-Ragalna", per una condotta collegiale e continuativa degli organi dell'Ente sull'azione programmatica e amministrativa, osserva un criterio di rotazione.
- 2) Il criterio di rotazione delle cariche di Presidenza e Vicepresidenza dell'Unione, secondo le modalità di turnazione indicate dal precedente art. 20, comma 1, deve essere articolato secondo il seguente schema esemplificativo di turnazione:

1° TURNO	
CARICA	SINDACO DEL COMUNE CHE LA RICOPRE
Presidente dell'Unione	Paternò
Vice Presidente dell'Unione	Ragalna

2° TURNO	
CARICA	SINDACO DEL COMUNE CHE LA RICOPRE
Presidente dell'Unione	Ragalna
Vice Presidente dell'Unione	Paternò

- 3) In sede di prima applicazione del presente Statuto, la carica di Presidente dell'Unione viene assunta per il tempo residuale e sino alla scadenza del corrente mandato amministrativo, dal Sindaco pro-tempore di Ragalna, di seguito, automaticamente, la carica di Presidente sarà rivestita dal Sindaco pro-tempore di Paternò con il quale sarà avviato il primo turno di trenta mesi di Presidenza dell'Unione, così come descritto nel precedente comma.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 24 RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA

- 1) Gli organi di governo dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi di governo e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 25 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario;
 - d) i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) i casi di incompatibilità;
 - g) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 26
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di settore la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.

ART. 27
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) personale proprio;
 - b) personale comandato dai Comuni;
 - c) personale convenzionato con i Comuni;
 - d) personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.
- 4) Il personale dipendente è assegnato alla dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 5) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.
- 6) Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/struttura organizzativa dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 7) Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 8) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 28
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di

norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

- 1) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 3) I Segretari degli Enti partecipanti e il Segretario dell'Unione, si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 29 SEGRETARIO

- 1) L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente sentita la Giunta. L'incarico di Segretario è assegnato ad uno dei Segretari degli Enti da cui ha tratto origine l'Unione.
- 2) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è eventualmente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.
- 3) Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e dai singoli regolamenti nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente.
- 4) In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina il sostituto fra i Segretari di cui al co.1.

ART. 30 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Ai Responsabili dei settore compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di Responsabilità.
- 3) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del settore l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente sentito il Segretario.

ART. 31 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 32
FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e risorse trasferite.
- 2) L'Unione ha autonomia impositiva relativamente agli introiti derivanti dai tributi, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
- 3) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.
- 4) Qualora vi fossero delle entrate e delle spese che per legge non possono essere incassate o pagate direttamente dall'Unione, la predetta fattispecie verrà disciplinata nel regolamento di contabilità in cui saranno stabilite le modalità e le tempistiche con cui i Comuni dovranno operare e prevedere i relativi trasferimenti in capo all'Unione.
- 5) L'Unione può avere un proprio demanio e patrimonio che dovrà essere dettagliatamente inventariato secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
- 6) I beni patrimoniali dei singoli enti aderenti restano di proprietà esclusiva degli stessi.
- 7) L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Per tali beni gli enti proprietari demandano all'Unione gli oneri di manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di recesso o scioglimento i predetti beni ritornano nella piena disponibilità dei Comuni proprietari.
- 8) 3. La finanza locale dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Comunità Europea
 - d) contributi erogati dalla Provincia
 - e) trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dell'ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all'Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista; in alternativa il sistema dei trasferimenti operati dai Comuni componenti può avvenire sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o sulla base di parametri ritenuti congrui dalla Giunta dell'Unione approvati all'unanimità;
 - f) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) donazioni e lasciti di privati;
 - i) altre entrate.

ART. 33
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
- 2) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 3) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.

- 4) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia.
- 5) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 34 GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente, A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 3) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi generali dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base di criteri definiti dallo stesso Consiglio.

ART. 35 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

- 1) L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del TUEL 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.
- 2) Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - c) garantire la regolarità contabile degli atti;
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
- 3) Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 4) Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'ente e i Responsabili dei settori.

ART. 36 ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, in conformità alla procedura legislativa vigente, un Organo di Revisione dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

- 2) L'Organo di Revisione dei Conti, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione dei Conti, e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti, e quella degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 37
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
- 2) In sede di prima applicazione, il servizio di tesoreria dell'ente è svolto dal tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione.
- 3) L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
 - e) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabiliti dalla legge.
- 4) Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 38
PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 39
INFORMAZIONE E TRASPARENZA

- 1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria

organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 33/2013.

- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 3) L'Unione ha un suo Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e quelli prescritti per legge.

ART. 40 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
- 2) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
- 3) I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
- 4) La pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico viene effettuata sul sito web istituzionale dell'ente. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

ART. 41 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

ART. 42 ACCESSO CIVICO

- 1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

ART. 43
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 44
ISTANZE E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45
ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
- 2) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che, costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell'Unione.

ART. 46
EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

- 1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di approvazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo.
- 2) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
- 3) Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del T.U.E.L., come modificato dalla Legge n. 56 del 07.04.2014, lo Statuto dell'Unione in fase di prima istituzione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
- 4) Il presente Statuto entra in vigore, nei termini e con le modalità previste all'articolo 4 L.R. 142/90, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.
- 5) Le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione. Si applicano a tale ipotesi le disposizioni previste dai seguenti commi.
- 6) Lo Statuto viene altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed inserito nella rete telematica regionale.
- 7) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 8) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.